

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

Denominazione : "**GAL MONTI REVENTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA**"

Sede : Soveria Mannelli presso la Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso.

ART: 1

La società è denominata "**GAL MONTI REVENTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA**" e non consegue finalità speculative.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità ai sensi degli artt. 2514 e ss. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, e perciò:

- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

- è vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio in misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, ovvero al limite stabilito dalla legge;

- il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 59 del 31/01/1992

ART. 2

La Società Cooperativa ha sede in Soveria Mannelli presso la

sede della Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uffici periferici ed amministrativi in altre località, purché non abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali, se volute, dovranno essere istituite con delibera della Assemblea Straordinaria.

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

## TITOLO II

### Scopi

#### ART. 3

La Società Cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

La società cooperativa "G.A.L. Monti Reventino" è costituita con funzioni di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005 e svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per le zone rurali e nello specifico ha come oggetto:

- la realizzazione delle strategie di sviluppo rurale definite nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per la Regione Calabria, decisione della Commissione Europea n. C(2007)6007

del 29 Novembre 2007 di approvazione del P.S.R. 2007/2013

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 760 del 12

Dicembre 2007 ed approvato con Delibera del Consiglio

Regionale della Calabria n. 240 del 18 marzo 2008

- la gestione dei fondi nonché la sovrintendenza del funzionamento del partenariato, in conformità a quanto

previsto dal Reg CE 1968/2005, per facilitare lo sviluppo

rurale ed economico del territorio, delle piccole e medie

imprese e/o le nuove iniziative imprenditoriali, promuovendo

lo spirito di iniziativa e contribuendo al rilancio

dell'economia e dell'occupazione nell'ambito territoriale del

Reventino;

- la candidatura alla gestione di programmi promossi dalla

Unione Europea così come previsto dalla delibera CIPE

08/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla

normativa in materia di Fondi Strutturali Comunitari, Fondi

Nazionali afferenti alla programmazione Regione Calabria

2007/2013;

La società cooperativa "GAL monti Reventino" altresì:

- opera prevalentemente nel settore della promozione

imprenditoriale, della creazione d'impresa, della fornitura di

servizi reali, dell'assistenza tecnica agli enti pubblici e

privati, dell'animazione territoriale e/o economica, della

formazione del personale, del marketing territoriale, della

comunicazione, del trasferimento tecnologico, della ricerca

applicata, del finanziamento alle imprese, di quanti

occorrente ad intercettare processi e/o strumenti per

l'agevolazione di iniziative pubbliche e private;

- realizza, organizza, coordina ed attua strumenti di

partecipazione a mostre, fiere ed eventi promozionali, in

Italia ed all'Estero, a favore di enti pubblici e soggetti

privati del territorio del Reventino, anche per la promozione

di sistemi produttivi locali, distretti, marchi collettivi di

qualità al fine di caratterizzare, distinguere e qualificare,

in Italia ed all'Estero, la promozione delle imprese e del

territorio riconducibile all'area del Reventino;

- agevola i processi di insediamento, nell'area del Reventino,

di imprese in forma singola o associata di livello nazionale

e/o internazionale;

- elabora e realizza progetti di sviluppo economico, di

innovazione globale, di tutela e valorizzazione delle risorse

ambientali, culturali, rurali e culturali nell'area del

Reventino;

- promuove lo sviluppo del territorio dell'area dei monti

Reventino e la valorizzazione delle risorse specifiche delle

zone rurali, con un'azione integrata e coordinata tra tutti i

soggetti pubblici e privati operanti nell'area considerata,

sulla base di una strategia condivisa fondata sul metodo della

concertazione locale;

- intraprende azioni per la valorizzazione delle risorse

locali in coerenza con altri programmi di sviluppo e con altri

Gruppi di Azione Locale;

La società cooperativa "GAL Monti Reventino" altresì può:

- promuovere uno sviluppo sostenibile dell'ambito territoriale del Reventino che riconosca e rafforzi il ruolo fondamentale che l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura, la castanicoltura, l'ospitalità diffusa e l'economica rurale rivestono per l'area considerata;

- promuovere e sostenere uno sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole;

- promuovere lo sviluppo del turismo locale e delle piccole attività imprenditoriali attraverso interventi sostenibili che permettano la valorizzazione del territorio rurale e degli elementi di pregio sotto il profilo artistico, tradizionale, ambientale, naturalistico in esso presenti;

- sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo ai giovani ed alla problematica del ricambio generazionale nell'ambito delle attività legate al mondo rurale ed artigianale;

- sviluppare un'offerta di formazione professionale volta ad una valorizzazione delle risorse umane con una crescita delle capacità imprenditoriali;

- promuovere un processo di sviluppo tecnologico ed innovativo anche nel mondo rurale attraverso l'implementazione e la diffusione di strumenti ed infrastrutture intangibili che

permettano l'ammodernamento delle fasi e dei processi di produzione di beni e servizi;

- realizzare e/o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare, sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna, le risorse ed i prodotti locali;

- svolgere attività di salvaguardia e promozione dell'importante patrimonio ambientale e culturale locale;

- promuovere sul territorio del G.A.L. un'adeguata presenza di servizi sociali che permettano una copertura dei fabbisogni di aree spesso penalizzate dall'isolamento con i principali centri;

- di sostenere ed aderire agli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio finalizzati allo sviluppo di tutti i settori presenti nel territorio considerato, partecipando attivamente come soggetto giuridico rilevante;

- intraprende ogni attività prevista per l'attuazione delle attività sopra riportate ed ogni altra azione contemplata dai programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi strategici territoriali.

La società cooperativa "GAL Monti Reventino" potrà svolgere attività e servizi affini a quanto suddetto per lo svolgimento di tutte le attività connesse, sussidiarie , integrative o complementari delle precedenti per l'incremento ed il raggiungimento del fine sociale;

### TITOLO III

## Soci

### ART. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti o affini alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, o comunque che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere soci, purché interessati al raggiungimento dell'oggetto sociale: Cooperative, Consorzi, Società comunque costituite, Enti, Persone Giuridiche, Associazioni riconosciute e non riconosciute, Enti Pubblici anche territoriali.

Salvo preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione non possono far parte della Cooperativa coloro che abbiano contratto interessenze e partecipazioni, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, con Imprese aventi scopi e finalità identiche o similari a quelle perseguite dalla cooperativa stessa. Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che hanno interessi contrari a quelli della Cooperativa o che svolgono attività in contrasto e/o in

concorrenza con essa e che comunque le portino pregiudizio e danno. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque mai superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

#### ART. 5

Chi vuole diventare socio, deve sottoscrivere e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda contenente:

\* se la richiesta è fatta da persona fisica:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza e il codice fiscale;

- l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

- l'espressa dichiarazione di conoscere e accettare le norme statutarie e regolamentari;

- l'impegno a fornire le notizie e i documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

\* se la richiesta è fatta da soggetti diversi dalle persone fisiche:

- la denominazione e/o la ragione sociale, la sede, la durata, l'oggetto sociale, l'attività svolta e il codice fiscale;

- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e i nominativi delle persone delegate a rappresentare l'ente in seno alla Assemblea della Cooperativa (1 rappresentante effettivo e 1 rappresentante supplente);

- l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;

l'espressa dichiarazione di conoscere e accettare le norme statutarie e regolamentari;

- l'impegno a fornire le notizie e i documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

In questo ultimo caso la domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente;

- estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato l'adesione alla Cooperativa e la presentazione della domanda di ammissione;

- elenco dei componenti gli Organi Sociali;

- copia dell'ultimo bilancio approvato.

#### ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti del richiedente, constatata l'inesistenza di cause di incompatibilità o di altre cause o elementi che possano in qualunque modo arrecare danno e/o pregiudizio alla Cooperativa, valutata la effettiva e concreta possibilità di inserimento del soggetto richiedente nel programma di attività predisposto, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione, comunicata al richiedente per lettera raccomandata, diventerà operativa, e potrà quindi essere annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti prescritti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la domanda si intenderà decaduta e potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto prescritto.

#### ART.7

Il nuovo ammesso, a norma dell'art. 2525 del C.C. deve versare, oltre l'importo della sua quota sottoscritta, una tassa di ammissione - mai rimborsabile - nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

All'atto della presentazione della domanda, l'aspirante socio può richiedere di essere autorizzato a compiere i versamenti dovuti, a rate, entro un periodo massimo di dodici mesi, nel seguente modo:

- per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;
- per il residuo 50%, secondo le modalità stabilite insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione.

La possibilità di rateazione si applica anche nei confronti dei soci che partecipano all'atto costitutivo della Cooperativa o che sottoscrivono nuove quote durante la vita della Cooperativa.

#### ART.8

Ai soci potrà essere richiesto:

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse dei soci.

Salvo il consenso individuale, potrà essere richiesto ai soci il versamento di una quota annua, di contributi anche straordinari e, come previsto dall'art.12 della Legge n° 127 del 17 febbraio 1971 per meglio conseguire gli scopi sociali, di un concorso finanziario specificando quale che sia la forma (prestito non fruttifero e/o contributo non soggetto a restituzione), i cui termini e modalità saranno determinati da appositi regolamenti.

#### TITOLO IV

Recesso - Decadenza - Esclusione - Scioglimento

#### ART.9

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione e, a seconda se il socio sia un ente o una persona fisica, per scioglimento o morte.

Essi sono regolati dagli articoli 2526 -2527 -2528 - 2529 - 2530 del Codice Civile e dall'art. 9 della Legge 31 gennaio 1992 n° 59.

#### ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio quando:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art.27.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Cooperativa, e comunque prima che la Cooperativa abbia assolto tutti gli impegni che la stessa ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

La domanda di recesso deve essere comunicata per lettera raccomandata, inviata al Consiglio di Amministrazione il quale, constatato il ricorrere dei motivi che legittimano il recesso, provvede di conseguenza nell'interesse della cooperativa.

#### ART.11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che viene a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art.4 e/o che non abbia i requisiti per l'ammissione.

#### ART.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- che senza giustificati motivi, non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di socio o agli obblighi a qualunque titolo assunti verso la Cooperativa o stabiliti da questo

statuto e dall'atto costitutivo;

- che si renda moroso nel versamento dei contributi e delle quote comunque dovute alla cooperativa;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

- che svolga azioni in contrasto con i principi della cooperazione;

- che non osservi le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo.

Nei casi sopra indicati, l'esclusione potrà aver luogo solo se, trascorsi trenta giorni dalla intimazione fattagli per lettera raccomandata a rimuovere l'inadempienza, il socio si manterrà inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione può invece disporre l'immediata esclusione del socio:

- che senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio stesso, prenda parte in imprese che abbiano interessi e/o svolgano attività similari e/o contrastanti con quelle della cooperativa;

- che venga a trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

- che danneggi o tenti di danneggiare moralmente o

materialmente la cooperativa o fomenti disordini o dissidi tra i soci.

#### ART.13

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in materia di ammissione, di recesso, di decadenza e di esclusione dovranno essere demandate a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile ad una decisione arbitrale.

I soci che intendono reclamare contro tali provvedimenti dovranno proporre istanza scritta.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e, a pena di decadenza, deve esser proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

#### ART.14

La qualità di socio può essere inoltre persa per scioglimento, nel caso di ente e/o società, o per morte, nel caso di socio persona fisica.

Nel caso di morte gli eredi potranno mantenere in vita il rapporto sociale o recedere dalla cooperativa. Il mantenimento in vita del rapporto sociale potrà comunque aver luogo solo a condizione che l'erede subentrante abbia i requisiti previsti dal presente statuto e/o dalle leggi vigenti in materia. Qualora gli eredi preferiscano recedere dalla Cooperativa

dovranno presentare istanza scritta al Consiglio di Amministrazione per lettera raccomandata spedita entro tre mesi dal decesso del socio.

## TITOLO V

### Patrimonio Sociale

#### ART.15

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero - illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 500 (cinquecento/00) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

- dalla riserva ordinaria formata dalle quote dei residui attivi di bilancio, dalle quote di ammissione di cui non è stato richiesto il rimborso, dai dividendi non riscossi entro i termini fissati;

- da eventuali riserve straordinarie o statutarie, costituite su deliberazione dell'Assemblea;

- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e per scopi mutualistici;

- da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al raggiungimento degli scopi

sociali.

#### ART. 16

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute con effetto verso la Cooperativa, neanche a chi abbia i requisiti per divenire socio senza la preventiva e insindacabile approvazione del Consiglio di Amministrazione. Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci hanno contratto con essa.

#### TITOLO VI

##### Esercizio sociale - Bilancio - Utili e loro ripartizione

#### ART.17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2423 e seguenti del C.C., provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e con la stretta osservanza delle norme di legge.

#### ART.18

L'assemblea che approva il Bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi maturati al netto di tutte le spese e costi pagati e/o da pagare. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio verranno così destinati:

- non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;

- la quota del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- una quota a rivalutazione delle quote o delle azioni;

ad eventuale riserva straordinaria;

- un dividendo ai soci nella misura massima consentita dalla legge e del presente statuto;

- l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dalla Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi del terzo comma.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere c) - d) - e) del precedente comma, ferme le quote di cui alle lettere a) - b), gli avanzi netti siano destinati a fini mutualistici.

#### ART.19

I dividendi devono essere riscossi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio cui si riferiscono. Se non riscossi saranno destinati al fondo di riserva ordinaria.

#### TITOLO VII

##### Organi sociali

#### ART.20

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale.

#### ART.21 - Assemblea dei soci

L'assemblea validamente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche soci e dai rappresentanti degli Enti soci.

Ogni socio ordinario, ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun organismo socio è di norma rappresentato dal Presidente ovvero da un delegato designato dagli organi sociali competenti.

La designazione dovrà risultare da estratto autentico della deliberazione ovvero, se persona estranea all'organo deliberativo, da regolare procura notarile conferita dal rappresentante legale dell'ente su designazione dell'organo stesso.

Il documento contenente la designazione del delegato o la procura dovrà essere conservata tra gli atti sociali della cooperativa.

La designazione, salvo sostituzione, avrà la durata di tre anni.

Alla scadenza del triennio gli enti soci provvederanno alla riconferma e alla sostituzione del proprio delegato.

Ciascun socio e ciascun delegato ha il diritto di partecipare alle Assemblee e di essere chiamato a ricoprire cariche sociali nell'ambito della Cooperativa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

#### ART.22

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio annuale;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina, se ritenuto opportuno, la retribuzione dei Sindaci e il compenso degli Amministratori;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

#### ART.23

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, fatto salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART.24

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per deliberare quanto di sua competenza.

Essa si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e quando ne sia fatta richiesta per raccomandata o fax con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta.

ART.25

Le proposte di competenza dell'Assemblea Straordinaria devono essere illustrate dagli Amministratori, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterle.

ART.26

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è fatta con avviso spedito ai sensi di legge, indicante l'ordine del giorno, il luogo (che può essere diverso dalla sede sociale purché in Italia), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo

nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita ed è regolata dalle disposizioni degli artt.2366 e 2374 del C.C. quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

#### ART.27

Le Assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria sono validamente costituite nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

#### ART.28

Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto, i soci e i rappresentanti degli enti, che risultano iscritti nel libro dei soci, che abbiano versato la quota sociale e la tassa di ammissione e che abbiano regolarmente fatto fronte agli impegni assunti con la Cooperativa.

In caso di impedimento il socio o il rappresentante dell'ente socio, può farsi rappresentare da un altro socio purché questi

non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa e abbia diritto al voto.

Ogni socio e ogni rappresentante di ente socio non può avere più di cinque deleghe.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti della Società.

Alle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie devono essere invitati a partecipare i Sindaci Effettivi.

#### ART.29

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza gli intervenuti, provvederanno a designare il Presidente.

L'Assemblea designa un Segretario, anche estraneo, e sceglie, ove occorra, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte e constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto sul Libro dei Verbali. I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un Notaio e trascritti successivamente sul libro verbali.

#### ART.30

Le modalità delle votazioni sono stabilite dalla Assemblea.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali dovranno

comunemente farsi per alzata di mano.

#### ART. 31

Consiglio di Amministrazione - Comitato Esecutivo - Presidente

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri determinato dalla Assemblea di volta in volta in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio e comunque mai inferiore a tre e sempre dispari fino ad un massimo di numero nove componenti.

I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea fra i soci e i rappresentanti degli enti soci aventi diritto al voto nonché in regola con i versamenti delle quote sottoscritte, non aventi debiti di qualsiasi natura verso la Cooperativa e che comunque abbiano pienamente soddisfatto tutti i loro impegni e obbligazioni verso la stessa.

La nomina degli amministratori è riservata, ai sensi dell'art. 2535 del C.C. all'Assemblea dei soci che comunque deve sceglierne almeno la maggioranza tra i soci ordinari.

Nel Consiglio di Amministrazione si dovrà cercare di dare rappresentatività di tutti i settori economici facenti parte del GAL.

Secondo quanto stabilito dalla Comunicazione agli stati membri non più del 50% degli Amministratori possono essere rappresentanti degli Enti Locali.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART.32

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio può pertanto deliberare il compimento di tutti gli atti e lo svolgimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quanto per statuto o per norma inderogabile di legge è espressamente attribuito all'esclusiva competenza della Assemblea.

Spetta fra l'altro - oltre quanto già espressamente previsto in questo Statuto - al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- conferire poteri anche a funzionari della Cooperativa;
- deliberare l'adesione ad organizzazioni federali o consortili e a Società anche non costituite in forma cooperativa, purché svolgano attività collegate e/o affini al Movimento Cooperativo;
- formulare il programma di attività della Cooperativa;
- deliberare sulla contrazione di prestiti e sulla apertura di conti correnti con privati e Istituti di Credito;
- deliberare sull'assunzione e il licenziamento del personale, del quale deve fissare l'organico, le mansioni e le retribuzioni;
- curare il coordinamento tecnico e organizzativo della cooperativa;

- deliberare sulla nomina di consulenti a tempo determinato ogni volta che se ne ravvisi la necessità;

- deliberare e attuare le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera su:

- assunzione e assegnazione di appalti;

- concessione di garanzie reali e personali;

- cancellazione, surroghe e postergazioni di ipoteche;

- operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, nonché presso qualsiasi Banca, Ufficio, Istituto di Credito e Finanziario sia pubblico che privato;

- cessioni di credito di qualsiasi specie;

- locazione di mobili e immobili;

- stare in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa con la designazione di avvocati, procuratori, periti o arbitri;

- transazioni;

- contrazione di debiti;

- concessione di crediti e quant'altro necessario per la gestione e lo sviluppo della Cooperativa.

#### ART.33

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Essi non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese, sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che

non lo deliberi l'Assemblea, che può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, anche a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

#### ART.34

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Funge da Segretario del Consiglio un consigliere oppure una persona, anche non socio, appositamente delegata.

#### ART.35

Il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene opportuno:

- nominare anche per coadiuvare il Presidente, l'Ufficio di Presidenza o Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidente e/o da uno o più Consiglieri, delegando ad esso parte dei propri compiti e attribuzioni;
- demandare ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, per singoli atti o per categorie di atti o per incarichi periodici, parte delle proprie attribuzioni e poteri, stabilendone la durata e la natura;

- istituire Comitati Tecnici anche fra non soci, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Le delibere del Comitato Esecutivo, se istituito, dovranno essere trascritte in un apposito libro.

La mancata ratifica delle deliberazioni del Comitato Esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, non ha effetto verso terzi.

I poteri, la durata in carica, le attribuzioni e gli eventuali compensi di detti organismi saranno stabiliti nelle relative deliberazioni di istituzione e dovranno, in ogni caso, essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

Il tutto potrà comunque essere opportunamente definito in un regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, quando lo reputi utile al funzionamento della Cooperativa, nominerà un Direttore stabilendone il compenso e le mansioni. Allo stesso potranno anche essere conferiti poteri di rappresentanza per determinati atti. In questo caso si applicheranno le norme previste dall'art.2396 del C.C.

#### ART.36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio con firma singola.

Egli attua, eseguendole, tutte le deliberazioni degli Organi Sociali.

Egli è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e/o da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, nonché di rilasciare a chicchessia procure speciali per singoli atti o categorie di atti. Previa indicazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare parte dei propri poteri anche in via continuativa al Vice Presidente, ad un membro del Consiglio o al Direttore se nominato.

Sotto la sua personale responsabilità, in caso di urgente necessità, il Presidente potrà procedere allo scioglimento di atti di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà comunque darne comunicazione per ratifica nella prima riunione da convocarsi con urgenza. La mancata ratifica delle decisioni assunte autonomamente dal Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, non ha effetto verso i terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni e i suoi poteri spettano al Vice Presidente con firma singola. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente è prova di impedimento o assenza del Presidente.

#### ART.37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di

sua iniziativa o quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta per lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato.

Nei casi d'urgenza la convocazione è fatta per telegramma o raccomandata o fax o per posta elettronica (e-mail) in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno della seduta;
- il luogo (che può essere anche diverso dalla sede sociale);
- la data;
- l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consigliere interessato deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni, assentandosi dalla sala delle riunioni. Ciò sarà fatto constare dal verbale. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati ad assistere i Sindaci Effettivi.

ART.38

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 del C.C..

Gli Amministratori così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART.39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere nominato facoltativamente. Verrà nominato se ricorreranno le condizioni stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Collegio Sindacale, se nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

ART.40

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo alle

Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono d'ufficio.

La convocazione dei Sindaci per le ispezioni e le riunioni collegiali è fatta dal Presidente.

#### ART.41

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### ART.42 -

##### Clausola compromissoria

I soci e la Cooperativa sono obbligati a rimettere le controversie sull'interpretazione delle clausole statutarie e quelle sulle materie che possono essere oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale, composto di almeno tre membri - e comunque in numero sempre dispari - nominati almeno uno per ciascuna delle parti e quello che fungerà da Presidente dai primi di comune accordo o, se non v'è accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Cooperativa.

Il Collegio giudicherà quale amichevole compositore senza formalità di procedure e il loro giudizio sarà insindacabile e inappellabile.

## TITOLO VIII

### Scioglimento e liquidazione

#### ART.43

La Cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge.

In qualunque caso di scioglimento anche anticipato, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

## TITOLO IX

### Disposizioni Generali e Finali

#### ART.44

I regolamenti ritenuti necessari per il miglior funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa saranno formulati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Nei regolamenti potranno - tra l'altro e in aggiunta a quanto regolato dallo Statuto - essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni del Comitato Esecutivo o Ufficio di Presidenza e dei Comitati Tecnici - se istituiti - nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa e quant'altro

ritenuto necessario per il suo buon funzionamento.

ART.45

Per tutto quanto non è regolato dall'atto Costitutivo e dallo Statuto si applicano le disposizioni legislative, generali e speciali, sulle Società Cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità.

F.to

Florindo Rubettino

Eugenio Guarascio

Rotella Domenico

Gregorio Guzzo

Bruno Arcuri

Leonardo Giuseppe Sirianni

Muraca Giacomo

Francesco Fragale

Maria Gigliotti

Iacopino Mario

Santo Bonacci

Angelo Francesco Sirianni

Vento Maria Giovanna

Elena Syssoeva

Giacomo Molinaro

Scalise Michele

Fazio Antonio

Antonio Maria Perna

Vincenzo Buoncore	
Eugenio Gallo	
Leone Franceschina	
Giuseppe Torchia	
Luca Gentile	
Scalzo Beniamino	
Isabella Costantino	
Vincenzo Rotella	
Esposito Francesco	
Giuseppe Masi	
Renato Mascaro	
Alfeo Talarico	
Mario Perri	
Domenico Stefano Greco	
Antonio Viterbo	
Scavo Ivana Costantino	
Emilio Salvatore Leo	
Rotella Ortenzio	
Antonio Muraca	
Pascuzzi Elisa	
Notaris Annibale	
Fazio Donatella	
Rotella Angelo	
Giovanni De Fazio	
Filomeno Santo Muraca	

